

AGEVOLAZIONI

Prende forma il registro volontario dei crediti di carbonio

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**



Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023, della **L. 41/2023**, di **conversione** del **D.L. 13/2023**, prende forma il **Registro** pubblico dei crediti di **carbonio** su base **volontaria** del **settore agroforestale** nazionale, come introdotto dall'[articolo 45, commi 2-quater-2-octies](#).

Fine dichiarato dell'istituzione del Registro è quello di **valorizzare** le **pratiche** di gestione sia **agricole** sia **forestali sostenibili** che siano in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, miglioramento che non rientra nel computo, e quindi è aggiuntivo, rispetto alle quote previste dalle normative europea e nazionale in tema di conduzione delle superfici agricole e forestali.

Inoltre, i **crediti**, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas serra contabilizzati da ISPRA, **rilevano** ai fini dell'utilizzo su base volontaria **solamente** per le **pratiche aggiuntive** di gestione sostenibile.

Ente demandato alla **tenuta** del Registro è il **CREA** (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

Ai fini della piena **operatività** del Registro, come previsto dall'[articolo 45, comma 2-septies, D.L. 13/2023](#), il **Masaf**, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, ha **180 giorni** di tempo, decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, per **adottare** le **linee guida** necessarie per l'individuazione dei criteri attuativi nonché per la definizione delle modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).

Soggetti **titolati** alla **richiesta** di registrazione dei crediti maturati e determinati secondo le linee guida che saranno emanate, sono i **proprietari** dei **fondi** e i **gestori** di **superfici forestali**.

In particolare, tali superfici sono ricondotte, per effetto del rimando a quanto stabilito dall'[articolo 3, commi 3 e 4, D.Lgs. 34/2018](#) (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dal piano strategico della PAC, nel concetto di bosco da intendersi come *“le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.”*.

Il concetto di “**bosco**”, inoltre, per effetto di quanto previsto dal comma 4 dell'[articolo 3 D.Lgs. 34/2018](#), può, per effetto di esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche specifiche, essere integrato a cura delle singole Regioni e Province autonome.

Per poter veder **riconosciuti** i crediti, è necessario che i proprietari e i gestori effettuino un'**attività** di **imboschimento**, **rimboschimento** e di **gestione sostenibile** sia agricola sia forestale che siano aggiuntive rispetto a quelle attualmente previste dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, sempre con le modalità che saranno stabilite nelle linee guida di prossima emanazione.

Una volta **riconosciuti** e iscritti nel Registro, tali crediti ottenuti su base volontaria possono essere **oggetto** di **trattazione** nell'ambito di un **mercato volontario nazionale** che sia coerente rispetto alle linee guida stabilite per il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali istituito a mezzo del D.M. 01.04.2008.

Ai sensi dell'[articolo 3](#), si ricorda che tale Registro è composto da:

- a) Inventario dell'Uso delle Terre d'Italia (IUTI);
- b) Inventario degli Stock di Carbonio d'Italia (ISCI);
- c) Censimento degli Incendi Forestali d'Italia (CIFI);
- d) Inventario delle Emissioni da Incendi Forestali (IEIF).

Al contrario, per espressa previsione dell'[articolo 45, comma 2-quinquies, D.L. 13/2023](#), i crediti in oggetto **non** possono essere **utilizzati**:

- nel **mercato EU ETS** di cui al D.Lgs. 47/2020; e
- nel **mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSA)** di cui al Regolamento UE 2017/2392.

Per quanto riguarda la **natura reddituale** della cessione di tali crediti sul mercato volontario, attualmente, per effetto di quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con la [risposta a interpello 365/2020](#) si deve l'attività riconducibile tra i **redditi di impresa** in quanto non espressamente qualificata, a differenza ad esempio delle agroenergie, quale attività connessa

a quella agricola da alcuna norma.

Tuttavia, la **Legge delega** sulla **riforma fiscale**, nel contesto della “*rimodulazione*” della **tassazione** dei **redditi agrari**, vi **ricomprende** i redditi relativi ai **beni**, anche **immateriali**, derivanti dalle **attività** di conduzione e di allevamento che **concorrono** alla **tutela** dell'**ambiente** e alla lotta ai **cambiamenti climatici**, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#)

Da ultimo, ma non meno importante, un’annotazione pratica: preso atto che le linee guida stabiliranno le modalità di determinazione dei crediti maturati, resta da domandarsi **se potranno, detti crediti, essere ceduti sul mercato volontario**, possiamo dire “*alternativo*” e, in particolare, come saranno riconosciuti nei confronti degli acquirenti ai fini del comparto della produzione di “energia pulita”.